

2. DECISIONI DELL'AUTORITÀ E PRINCIPI INTERPRETATIVI

INTESE

Le intese esaminate: dati di sintesi

Nel corso del 1997 sono stati portati a termine dall'Autorità dodici procedimenti istruttori relativi a intese tra imprese¹. In otto casi sono state riscontrate violazioni dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90². Delle restanti quattro istruttorie, in un caso le parti hanno provveduto alla modificazione degli accordi intercorsi (LA VENEZIA ASSICURAZIONI-CASSE DEL TIRRENO), in uno non sono state riscontrate violazioni del divieto di intese restrittive della concorrenza (GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE), mentre in due circostanze l'Autorità ha rilevato un abuso di posizione dominante e non un'intesa restrittiva della concorrenza (INFOCAMERE-CERVED; ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI DI DIFESA).

In considerazione della gravità delle infrazioni commesse, in cinque casi di intese dichiarate lesive della concorrenza sono state comminate sanzioni alle imprese, in applicazione dell'articolo 15, comma 1 della legge³.

¹ MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA; RICOSTITUZIONE CIAG; ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI; GENERALE SUPERMERCATI-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE; ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA; ASSICURAZIONI GENERALI-UNICREDITO; PRODUTTORI DI VETRO CAVO; OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA; ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE DI MILANO; ASSOCIAZIONE VANDOMUSICA-CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA; DENUNCE INFOCAMERE-CERVED; LA VENEZIA ASSICURAZIONI-CASSE DEL TIRRENO.

² MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA; RICOSTITUZIONE CIAG; ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI; ASSICURAZIONI GENERALI-UNICREDITO; PRODUTTORI DI VETRO CAVO; OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA; ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE DI MILANO; ASSOCIAZIONE VANDOMUSICA-CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA.

³ MERCATO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO DI OLBIA; PRODUTTORI DI VETRO CAVO; OPERATORI NEL SETTORE DEGLI ESPLOSIVI DA MINA; ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE DI MILANO; ASSOCIAZIONE VANDOMUSICA-CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA.

Nel corso dell'anno l'Autorità ha concluso anche un procedimento di inottemperanza nei confronti di imprese alle quali era stata in precedenza contestata l'esistenza di comportamenti in violazione dell'articolo 2, comma 2 della legge. Non avendo le imprese posto in essere misure idonee ad ottemperare alla delibera dell'Autorità, è stata decisa l'applicazione di sanzioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge⁴.

Nella maggior parte dei casi, l'avvio dell'istruttoria è avvenuto a seguito di denunce da parte di clienti (5 casi) o concorrenti (3 casi) delle imprese coinvolte nell'intesa. Tre delle istruttorie sono state avviate a seguito di una comunicazione volontaria delle parti partecipanti all'accordo, ai sensi dell'articolo 13 della legge, mentre in un caso l'Autorità ha proceduto d'ufficio.

Tra le intese dichiarate lesive della concorrenza, una ha natura verticale, riguardando accordi di distribuzione di prodotti assicurativi attraverso il canale bancario, mentre per tutti gli altri casi si è trattato di intese di tipo orizzontale tra i principali operatori del mercato, volte perlopiù a definire congiuntamente le politiche di prezzo e le altre condizioni contrattuali.

Nei primi tre mesi del 1998 risultano in corso undici istruttorie nei settori farmaceutico, televisivo, assicurativo, delle telecomunicazioni, dei servizi professionali nonché di altri servizi⁵.

⁴ ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI.

⁵ SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER; BYK GULDEN ITALIA-ISTITUTO GENTILI; ISTITUTO GENTILI-MERCK SHARP & DOHME-NEOPHARMED-SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE-MEDIOLANUM FARMACEUTICI; RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE; RAI-CECCHI GORI COMMUNICATIONS; ASSITALIA-UNIPOL-AZIENDA USL CITTÀ DI BOLOGNA; PRIVATIZZAZIONE SEAT; CONSIGLI NAZIONALI DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI; CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI-COPMA; IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI; FISI-DMK. Nel febbraio 1998 è stata chiusa un'istruttoria relativa a un accordo tra una banca e una società di assicurazione (ASSICURAZIONI GENERALI-CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA), dopo che le parti hanno proceduto al ritiro della comunicazione dell'intesa precedentemente notificata.

**Tavola 2.1 - Intese esaminate nel 1997 per settori di attività economica
(numero delle istruttorie concluse)**

Settore prevalentemente interessato

Attività manifatturiere	3
- <i>Prodotti chimici</i>	1
- <i>Fabbricazione di vetro</i>	1
- <i>Cemento e calcestruzzo</i>	1
Distribuzione commerciale	1
Assicurazioni	5
Attività ricreative, culturali e sportive	2
Informatica e attività connesse	1
Totale	12

Principi interpretativi

Fattispecie associative tipizzate e disciplina della concorrenza

Il fatto che talune fattispecie associative (quali la coassicurazione o il raggruppamento temporaneo di imprese) siano previste e disciplinate dall'ordinamento non esclude l'applicazione delle regole di concorrenza ove il loro utilizzo esorbitsi rispetto alle finalità previste normativamente e si traduca in uno strumento anticoncorrenziale.

Come è noto, la coassicurazione è un istituto che l'ordinamento (articolo 1911 del codice civile e legge 11 novembre 1986, n. 772, di recepimento della direttiva n. 78/473/CEE) pone a disposizione delle imprese di assicurazione al fine di rispondere ad esigenze tecniche tipiche dell'industria assicurativa, connesse al frazionamento dei rischi. D'altra parte, in una prospettiva di analisi concorrenziale del fenomeno, questo istituto consente l'instaurazione di un rapporto di collaborazione orizzontale tra imprese operanti in diretta concorrenza, e come tale, rientra nel novero di quelle intese suscettibili di assumere rilevanza ai fini concorrenziali. Nell'ambito delle gare di appalto, l'Autorità verifica se le imprese assicurative interessate non instaurino, attraverso un contratto di coassicurazione tra i principali operatori del mercato, un rapporto di collaborazione

orizzontale contrario all'articolo 2 della legge n. 287/90, al fine di predeterminare i risultati del confronto concorrenziale (ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE DI MILANO).

La disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici prevede la possibilità che raggruppamenti o associazioni temporanee di imprese presentino offerte al fine di consentire una più ampia partecipazione a quelle gare che, per complessità (tecniche, organizzative ed economiche) e dimensioni, trascendono le capacità delle singole imprese. Questo strumento non deve, peraltro, essere utilizzato per realizzare intese restrittive della concorrenza. In proposito, sotto il profilo antitrust un'associazione temporanea finalizzata alla partecipazione a una gara d'appalto non è dissimile da un qualsivoglia accordo di cooperazione tra imprese con cui queste convengono di offrire sul mercato, congiuntamente, un prodotto o un servizio. Detta fattispecie va quindi apprezzata sulla base dei consueti criteri valutativi, in particolare avendo riguardo, da un lato, alla natura dei rapporti concorrenziali sussistenti tra le parti dell'accordo, dall'altro alla struttura del mercato su cui l'intesa esplica i suoi effetti (ASSICURAZIONE RISCHI COMUNE DI MILANO). Quanto alla natura dei rapporti tra le imprese, eventuali effetti anticoncorrenziali andranno essenzialmente ricercati nell'ambito di associazioni temporanee poste in essere da imprese concorrenti dirette o potenziali, suscettibili di ridurre l'offerta sul mercato, mentre gli accordi tra imprese posizionate in diverse fasi del processo produttivo producono generalmente effetti positivi. Esattamente in questi termini il problema è stato risolto in ambito comunitario, dove la Commissione europea ha affermato, nell'ambito della sua Comunicazione sulla cooperazione tra imprese⁶, che non restringono la concorrenza “accordi aventi esclusivamente per oggetto la costituzione di associazioni di imprese per l'esecuzione in comune di commesse, quando le imprese partecipanti non siano in concorrenza fra di loro per le prestazioni da effettuare o non siano in grado di eseguire, da sole, le commesse”.

Il regime probatorio delle pratiche concordate

La pratica concordata comprende tutte le ipotesi in cui, pur mancando la formalizzazione del consenso, si è in presenza di una concertazione delle condotte di mercato tra le imprese. L'esistenza di una pratica concordata può essere provata dalla

⁶ Comunicazione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese, in GUCE C 75/3 del 29 luglio 1968.

rilevazione di indizi seri, precisi e concordanti che facciano presumere che le imprese sostituiscono consapevolmente la reciproca collaborazione alla concorrenza.

Il parallelismo di comportamenti non prova di per sé l'esistenza della pratica concordata, ma può fornire indizi nel senso della concertazione solo qualora, tenuto conto della natura dei prodotti e della struttura e delle caratteristiche del mercato, non sia possibile rinvenire una spiegazione alternativa ragionevole dei comportamenti tenuti dalle parti che faccia ritenere che i riscontri indiziari raccolti non siano sufficientemente conclusivi al fine di provare l'esistenza della concertazione.

L'esistenza di un sistema istituzionalizzato di riunioni periodiche tra le parti, nell'ambito del quale le imprese diano luogo a uno scambio di informazioni capillare e sistematico, avente ad oggetto dati delicati e sensibili relativi alle attività di impresa, è un elemento che può contribuire a dimostrare che l'uniformità delle politiche commerciali è il frutto di un consapevole coordinamento. Tra l'altro, il sistematico scambio di informazioni sensibili e rilevanti può costituire uno strumento idoneo a garantire un effettivo e continuo monitoraggio sui comportamenti adottati dalle imprese parti della concertazione.

In assenza di una prova diretta del coordinamento tra imprese, elementi indiziari atti a provare l'esistenza di una pratica concordata possono consistere in una combinazione di singolari ed anomale circostanze riscontrate nei mercati analizzati, quali un sostanziale, progressivo e contemporaneo aumento ed allineamento dei prezzi fra le imprese in numerosi segmenti di mercato, a fronte di una struttura dei costi non omogenea ed altamente differenziata per ciascuna impresa, accompagnato dall'esistenza di un sistema istituzionalizzato e capillare di scambio di informazioni sulle attività d'impresa (ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA-CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA; PRODUTTORI DI VETRO CAVO). Possono altresì assumere rilevanza probatoria ulteriori elementi, quali una corrispondenza pressoché totale dei prezzi netti applicati dalle imprese ai singoli clienti, conseguita attraverso un complesso sistema di sconti differenziati (PRODUTTORI DI VETRO CAVO), ovvero l'esistenza di un ampio contesto collaborativo tra le imprese in relazione a rilevanti aspetti delle loro politiche commerciali, quali l'organizzazione della distribuzione e delle campagne promozionali (ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA-CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA).

Intese verticali

La valutazione concorrenziale, da parte dell'Autorità, delle intese tra imprese operanti in fasi successive del processo produttivo (intese verticali) non si incentra sull'analisi formale delle clausole degli accordi, quanto piuttosto sull'esame dell'impatto degli stessi sulle condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti. In tali fattispecie, la definizione del mercato richiede una attenzione e un rigore analoghi a quelli generalmente seguiti nelle problematiche attinenti alla valutazione della posizione dominante (concentrazioni e abusi), giacché l'accertamento mira a verificare la sussistenza di un potere di mercato di un'impresa, o di più imprese, capace di pregiudicare concorrenti e consumatori.

Con particolare riferimento agli accordi di distribuzione, l'analisi effettuata dall'Autorità è essenzialmente volta ad accertare se le intese siano potenzialmente idonee a produrre un effetto di chiusura del mercato, se cioè un operatore ovvero più operatori, per il tramite di tali accordi, siano in grado di vincolare un elevato numero di sbocchi sul mercato in modo tale da impedire ovvero ostacolare l'accesso al mercato di nuovi concorrenti, con effetti pregiudizievoli anche per i consumatori. Vengono quindi analizzate le dinamiche concorrenziali relative al settore interessato, tenendo conto di tutti quei parametri che sono indispensabili per apprezzare correttamente l'eventuale effetto di chiusura dei mercati derivante da accordi di distribuzione, ovvero la posizione delle parti contraenti sul mercato (quota di mercato e numero di punti vendita detenuti), l'esistenza di significative barriere all'entrata, la durata e la stabilità della collaborazione tra le imprese.

Anche in assenza di un rapporto di esclusiva formalizzato tra le parti, lo strumento di cooperazione adottato può attribuire al rapporto tra le imprese un carattere di particolare stabilità. Più specificamente, la costituzione di un'impresa comune è suscettibile di attribuire all'intesa una durata indeterminata o comunque strettamente connessa con la durata della società stessa, nonché di garantire la reciproca fedeltà tra le parti, rendendo di fatto la collaborazione verticale esclusiva, stabile e duratura (ASSICURAZIONI GENERALI-UNICREDITO).

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Gli abusi di posizione dominante: dati di sintesi

Nel corso del 1997 l'Autorità ha concluso cinque procedimenti istruttori relativi a presunte violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90⁷. L'ipotesi di abuso di posizione dominante è stata confermata in quattro dei procedimenti conclusi⁸, mentre in un caso comportamenti ritenuti dall'Autorità idonei a costituire una violazione dell'articolo 3 della legge sono cessati in seguito ad impegni assunti dalle parti nel corso del procedimento (ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE). In due casi di violazione l'Autorità ha deciso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge, in ragione della gravità delle infrazioni riscontrate⁹.

Le istruttorie hanno preso avvio a seguito di denunce pervenute all'Autorità da parte di concorrenti dell'impresa in posizione dominante (2 casi) o di clienti o fornitori della stessa (3 casi).

L'Autorità ha, inoltre, concluso due procedimenti istruttori per inottemperanza a una sua precedente delibera in cui era stata accertata una violazione dell'articolo 3 della legge, irrogando le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 2¹⁰.

Al 31 marzo 1998 sono in corso due procedimenti istruttori in materia di abuso di posizione dominante, nei settori dei servizi postali e del gas¹¹.

⁷ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA; ALBACOM-SERVIZIO EXECUTIVE; CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO; ALBACOM-TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI; DENUNCE INFOCAMERE-CERVED.

⁸ ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA; CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO; ALBACOM-TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI; DENUNCE INFOCAMERE-CERVED.

⁹ CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO; ALBACOM-TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI.

¹⁰ ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI MANUTENTORI/ITALGAS; COMPAGNIA PORTUALE BRINDISI.

¹¹ CONSORZIO RISPOSTA-ENTE POSTE ITALIANE; SNAM-TARIFFE DI VETTORIAMENTO.

**Tavola 2.2 - Abusi esaminati nel 1997 per settori di attività economica
(numero delle istruttorie concluse)**

Settore prevalentemente interessato	N. casi
Gas naturale	1
Telecomunicazioni	2
Assicurazioni	1
Informatica e attività connesse	1
Totale	5

Principi interpretativi

In tutti i casi di violazione dell'articolo 3 della legge riscontrati nel corso del 1997, eccettuato uno relativo al vettoriamiento del gas naturale¹², la posizione dominante dell'impresa coinvolta nel procedimento è riconducibile all'esistenza di diritti speciali ed esclusivi. La concessione di diritti speciali o esclusivi, in forza di atti amministrativi o per diretta previsione legislativa, può attribuire ai soggetti che ne risultano titolari quella posizione di potere di mercato e di indipendenza nei confronti dei concorrenti e dei clienti che costituisce il tratto caratterizzante della posizione dominante di cui all'articolo 86 del Trattato CE e all'articolo 3 della legge n. 287/90.

Per quanto concerne la tipologia delle condotte abusive riscontrate, nella maggior parte dei casi l'Autorità è intervenuta vietando comportamenti di imprese che si avvalevano del potere detenuto sul mercato in cui operano in posizione dominante per estendere, proteggere o rafforzare la propria posizione in un mercato contiguo, aperto all'operare dei meccanismi concorrenziali, imponendo ai propri concorrenti, attuali o potenziali, uno svantaggio in termini di competitività. Si tratta pertanto di comportamenti rientranti nella categoria dei cosiddetti abusi "di impedimento".

L'abuso può concretizzarsi nel rifiuto da parte di un'impresa di concedere l'allacciamento di un concorrente a un'infrastruttura di rete, non economicamente

¹² CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO.

duplicabile, al fine di rafforzare la propria posizione competitiva nei mercati a valle, nei quali l'accesso alla infrastruttura costituisce un *input* essenziale per lo svolgimento dell'attività (CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE CAMPOBASSO-BOIANO/SOCIETÀ GASDOTTI DEL MEZZOGIORNO).

Pur in assenza di un esplicito rifiuto di contrarre, l'Autorità ritiene abusiva la fissazione di condizioni di accesso ad un fattore produttivo strategico applicate da un'impresa, in posizione dominante nel mercato a monte, ai propri concorrenti, effettivi o potenziali, nel mercato a valle, qualora tali condizioni non risultino eque, ragionevoli e non discriminatorie (DENUNCE INFOCAMERE-CERVED; ALBACOM-TELECOM ITALIA-CIRCUITI DEDICATI).

Una diversa modalità di estensione abusiva di una posizione dominante su mercati liberalizzati riscontrata nel corso dell'anno consiste nell'applicazione ai clienti, da parte del gestore pubblico della rete di telecomunicazioni, di un sistema di sconti che comprende in un medesimo schema tariffario sia i servizi in concorrenza sia i servizi in monopolio (TELECOM ITALIA-SERVIZIO EXECUTIVE), sistema tale da impedire l'accesso ai mercati dei servizi di telefonia liberalizzati da parte dei concorrenti, che non erano in grado di praticare autonomamente riduzioni tariffarie sul traffico telefonico passante per la rete pubblica commutata.

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Le operazioni di concentrazione esaminate: dati di sintesi

Nel 1997 sono stati conclusi 292 procedimenti relativi a operazioni di concentrazione. In 265 casi l'Autorità ha adottato una decisione formale, ai sensi dell'articolo 6 della legge, mentre 27 casi si sono conclusi con un non luogo a provvedere. Nei primi tre mesi del 1998 sono stati conclusi 66 procedimenti, con 56 decisioni e 10 non luogo a provvedere.

Durante il periodo, sono state concluse otto procedure istruttorie volte ad accertare se le operazioni notificate comportassero la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo da eliminare o ridurre in misura sostanziale e durevole la concorrenza. Un'operazione è stata ritenuta compatibile con la legge (BAXTER-

CLARK), una è stata vietata (TELECOM ITALIA-INTESA) e sei concentrazioni sono state consentite solo in seguito a modifiche apportate dalle imprese rispetto al progetto originariamente comunicato (SOLVAY-SODI; HENKEL-LOCTITE; ITALCALCESTRUZZI-CALCESTRUZZI; CIRIO-CENTRALE DEL LATTE DI ROMA; AGIP-TMF ENERGON; EULER-SIAC).

Principi interpretativi

Nei casi in cui un'operazione di concentrazione notificata comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 287/90 l'Autorità vieta l'operazione oppure può autorizzarla prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze. L'attività svolta nel corso dell'anno ha contribuito a chiarire i criteri seguiti dall'Autorità in merito alla valutazione delle misure correttive degli eventuali effetti anticoncorrenziali delle concentrazioni esaminate.

In concreto, l'assunzione di impegni da parte delle imprese coinvolte nelle operazioni, laddove sia effettivamente idonea ad assicurare una effettiva rimozione delle restrizioni della concorrenza riscontrate, costituisce un'ipotesi alla quale l'Autorità, come peraltro la Commissione europea, ricorre frequentemente, giacché essa consente di eliminare gli effetti anticompetitivi originati da un'operazione senza, però, pregiudicarne complessivamente la realizzazione.

Tra le misure correttive occorre distinguere i rimedi di carattere strutturale da quelli tipicamente comportamentali. Nel primo ambito vanno ricomprese tutte quelle misure con le quali la nuova entità risultante dall'operazione di concentrazione dismette completamente e in termini definitivi cespiti ad essa appartenenti, ai quali è possibile riconnettere direttamente o indirettamente una produzione e, conseguentemente, un fatturato; si tratta, generalmente, di cessioni e dismissioni di imprese, di parti di impresa (come unità produttive) e di partecipazioni rilevanti in imprese, ovvero di cessioni definitive di altri beni immateriali (marchi, brevetti, *know how*) particolarmente rilevanti per l'attività produttiva delle imprese (ITALCALCESTRUZZI-CALCESTRUZZI; CIRIO-CENTRALE DEL LATTE DI ROMA; EULER-SIAC; HENKEL-LOCTITE¹³).

¹³ In questo caso, l'Autorità ha autorizzato l'operazione a seguito di impegni di natura sia strutturale che comportamentale.

Nella seconda categoria vanno invece ricompresi tutti gli impegni ad intraprendere determinate azioni o, viceversa, ad astenersi da alcune condotte, che le parti dell'operazione assumono con riferimento alla loro futura politica commerciale; si tratta, generalmente, di pratiche commerciali che la nuova entità scaturente dalla concentrazione si impegna a rispettare, come, per esempio, l'obbligo di garantire l'approvvigionamento ai concorrenti e di vendere ai prezzi e alle condizioni di mercato.

In linea generale, i rimedi strutturali risultano, rispetto alle misure di tipo comportamentale, di maggiore efficacia ai fini della rimozione dei presunti effetti anticoncorrenziali derivanti da un'operazione di concentrazione, poiché comportano un impegno *una tantum* che si riflette direttamente in una riduzione del potere di mercato delle imprese. Inoltre, gli impegni di tipo comportamentale risultano più facilmente aggirabili e spesso di difficile verifica.

D'altra parte, a fronte dell'eventuale impossibilità di porre in essere rimedi strutturali in ragione di specificità delle operazioni oggetto di scrutinio, l'Autorità valuta, con riferimento ai singoli casi analizzati, se impegni di tipo comportamentale possono risultare comunque idonei ad assicurare l'eliminazione di effetti anticoncorrenziali conseguenti a una data operazione di concentrazione (SOLVAY-SODI; AGIP-TMF-ENERGON).

Ben inteso, una volta accertata l'idoneità dell'operazione a produrre conseguenze pregiudizievoli per il mercato e dunque l'incompatibilità della stessa con i principi posti dall'articolo 6 della legge n. 287/90, ove nessun tipo di correttivo sia idoneo ad assicurare con sufficiente certezza una rimozione degli effetti anticompetitivi conseguenti alla concentrazione, non sussiste alcun margine entro cui l'Autorità possa esercitare un qualsiasi potere discrezionale, sicché essa non può che vietare l'operazione (TELECOM ITALIA-INTESA).